

REGOLAMENTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1

Le istanze per l'assegnazione degli impianti possono essere presentate al Comune solo da sodalizi, gruppi o associazioni (di seguito indicati come soggetti, richiedenti o istanti), che contino almeno n. 10 iscritti. Il Comune potrà accedere alle richieste presentate da tali soggetti solo nel caso che l'impianto richiesto risulti effettivamente utilizzato, e in via continuativa, da almeno n. 10 atleti/amatori. In caso contrario la concessione comunale non potrà essere rilasciata, ovvero dovrà essere revocata nel caso che la constatazione della mancanza del requisito numerico qui previsto sia posteriore al rilascio della concessione richiesta.

Art. 2

Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno e devono contenere: la denominazione del gruppo associativo, il nominativo, generalità ed indirizzo della persona delegata quale responsabile, il programma dettagliato delle attività e delle amministrazioni, la data o scadenza periodica di utilizzo, l'orario di inizio e di durata, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione incondizionata delle norme del Regolamento. Altre richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività. Dette richieste potranno essere soddisfatte compatibilmente con la disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.

Art. 3

La concessione può essere rilasciata solo quando sia possibile l'identificazione personale del responsabile dello svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta, in riferimento specifico all'impianto ed alle ore in uso.

Art. 4

La Civica Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di revocare le concessioni, sospenderle o modificarne gli orari ed i termini di assegnazione, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell'impianto.

Art. 5

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli istanti, il pagamento delle quote d'uso stabilite (canone). Detto pagamento deve avvenire almeno 48 ore prima della data (non dell'ora) di utilizzo dell'impianto. Per le utenze stagionali la concessione ha comunque validità subordinata al pagamento canone per il monte ore richiesto, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Il mancato pagamento del canone entro i termini indicati e la omessa presentazione al personale incaricato del Comune delle ricevute dell'avvenuto versamento, costituisce obbligo per il personale a non concedere l'utilizzo dell'impianto. La trasgressione a questo articolo, comporta per i richiedenti la sospensione o la revoca della concessione.

Art. 7

Il mancato utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti richiedenti per cause non dipendenti della volontà della Civica Amministrazione, non può dare origine ad alcun rimborso, sconto o diritto al trasferimento di quote per altri impianti o per altra prenotazione in altra data. Qualora, al contrario, sia l'Amministrazione Comunale a sospendere o interdire l'uso dell'impianto, il concessionario

potrà chiedere il rimborso o, sempre che sia possibile, il trasferimento della quota per altro impianto o per altra prenotazione in altra data.

Art. 8

I concessionari sono espressamente vincolati a tenere sollevato il Comune di Busca, la competente autorità scolastica, se del caso, o gli eventuali coobbligati, da tutti i danni diretti ed indiretti che potessero comunque ed a chiunque derivare dall'uso degli impianti sportivi e degli spazi accessori. I concessionari devono, altresì, tenere sollevato il Comune di Busca e gli eventuali coobbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta giudiziale o stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli spazi accessori.

Art. 9

I concessionari sono direttamente responsabili di ogni danno che possa essere arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi. L'ufficio comunale preposto ha l'obbligo di chiedere la rifusione di danni arrecati, direttamente o dal pubblico eventualmente presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

La concessione d'uso sarà revocata in caso di mancato risarcimento per i danni causati.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità, la Civica Amministrazione non potrà dar corso a nuove concessioni in campo ai gruppi o sodalizi interessati per almeno un anno solare successivo a quello in cui si sono verificati i fatti loro imputanti.

Art. 10

L'Amministrazione Comunale ed il personale di servizio non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.

Art. 11

Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi; ad indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto; a non espletare attività diverse da quella per cui è stata accordata la concessione.

L'accesso alle palestre e strutture analoghe, è consentito alle sole persone autorizzate, munite di scarpe da ginnastica che devono essere calzate all'interno degli spogliatoi.

Non è consentito accedere alla palestra calzando le stesse scarpe usate all'esterno, anche se le scarpe sono regolamentari.

Art. 12

Indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli, anche in presenza della prescritta concessione, l'ingresso e la permanenza nell'impianto non è consentita a:

- a) agli atleti, soci, solidarizzi, ecc., se non in presenza di un dirigente o allenatore responsabile;
- b) agli studenti, se non accompagnati da almeno un insegnante della scuola, appositamente incaricato dal Preside o Direttore Didattico. Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso e la permanenza degli utenti nell'impianto, è direttamente e personalmente responsabile della disciplina e del corretto comportamento degli utenti stessi, dello scrupoloso rispetto degli orari di utilizzo stabiliti nella concessione, dell'integrità di attrezzature, arredi e servizi.

Art. 13

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

Art. 14

Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi, solo gli utenti che ne abbiano avuto l'autorizzazione. Gli iscritti ai corsi, gli atleti, gli allenatori ed i dirigenti che abbiano ottenuto l'uso di strutture sportive dovranno essere in condizioni di dimostrare, in qualsiasi momento, ai funzionari del Comune e al personale di servizio dell'impianto, di appartenere al sodalizio titolare della concessione.

Art. 15

La Civica Amministrazione si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi – anche tramite propri funzionari – chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine ed il buon funzionamento degli impianti stessi.

Art. 16

Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti attrezzature, indumenti o quant' altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, ogni forma di commercio o assistenza retribuita non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale è assolutamente vietata.

Art. 17

L' accesso al pubblico alle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente nei locali dichiarati agibili dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, alle condizioni e nelle misure stabilite dal verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione medesima.

Art. 18

E' fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie negli impianti sportivi di qualsiasi tipo e nei servizi annessi.

E' altresì vietato introdurre in palestra ed usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.

Art. 19

Al fine di evitare discussioni con il personale di servizio presso i singoli impianti, gli utenti dovranno indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente ed esclusivamente – anche nei casi d'urgenza – al competente servizio comunale.

Art. 20

La concessione di servizi di natura commerciale (bar, negozi, pubblicità) posti all'interno dei diversi impianti sportivi devono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi, nel rispetto delle vigenti, particolari disposizioni di legge regolanti le singole attività.

Art. 21

Gli assegnatari degli impianti non possono in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente regolamento o di quelle disposte ai sensi del successivo articolo.

Le violazioni alle stesse comportano una sanzione pecuniaria, ai sensi degli art. 106 – del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, il cui importo, a seguito delle modifiche apportate con la Legge 12.7.1961 n. 603, è fissato in un minimo di

Nel caso la violazione consista nell'utilizzo di un impianto senza che sia stata preventivamente rilasciata la prescritta autorizzazione, ovvero al di fuori dell'orario previsto nella stessa autorizzazione, l'ammontare minimo della sanzione fissato in, senza pregiudizio per altre più gravi sanzioni previste da particolari disposizioni di legge.

In caso di recidiva – che si verifichi nella stessa stagione sportiva o nello stesso anno solare - i minimi sono raddoppiati.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità per l'Amministrazione Comunale di procedere alla sospensione o alla revoca della concessione, così come le previsioni di cui ai precedenti art. 6 e 9.

Art. 22

Per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di handicappati, disabili, invalidi civili o del lavoro e categorie equiparate, ovvero da parte degli enti o associazioni che li rappresentano e tutelano, la Giunta Municipale valuterà, di volta in volta, la possibilità di concessione a titolo gratuito.

Art. 23

La Giunta Municipale è incaricata, in sede di sottoscrizione della concessione d'uso degli impianti, di determinare il compenso globale dovuto dalle società o gruppi sportivi che usufruiscono delle strutture, sulla base del tariffario contenuto nel presente regolamento.

Art. 24

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ma ritenuto utile al miglior funzionamento o utilizzo degli impianti, l'Amministrazione Comunale potrà emanare norme supplementari o disposizioni transitorie.

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE INTRODOTTE ANNUALMENTE CON
APPOSITA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO COMPETENTE**



CITTA' DI BUSCA

Provincia di Cuneo

C.F. 80003910041- P.IVA 00371290040

Prot.

**AVVISO
CONCESSIONE PALESTRE
ANNO SCOLASTICO -----**

Il presente avviso dettaglia la concessione per l'attività ginnico-sportiva nelle palestre di proprietà del Comune di Busca in orario extra-scolastico durante l'anno scolastico -----
----- . Le palestra comunale viene data in concessione subordinatamente alle esigenze di utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale e a concessione dell'Autorità Scolastica.

La concessione temporanea della palestra scolastica è rilasciata a sodalizi, gruppi o associazioni che contino almeno n. 10 iscritti. Il Comune potrà accedere alle richieste presentate da tali soggetti solo nel caso che l'impianto richiesto risulti effettivamente utilizzato, e in via continuativa, da almeno n. 10 atleti/amatori. In caso contrario la concessione comunale non potrà essere rilasciata, ovvero dovrà essere revocata nel caso che la contestazione della mancanza del requisito numerico qui previsto sia posteriore al rilascio della concessione richiesta.

Il rilascio delle concessioni è di competenza del Responsabile Area Tecnica Comunale.

Presentazione delle domande

Le richieste dovranno essere sempre presentate **almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'inizio dell'attività.**

*Le domande di concessione delle palestre saranno accettate **a partire dal 01 settembre fino al 30 settembre** ----- . L'orario di utilizzo delle palestre in base ai criteri successivamente indicati verrà definito in seguito a comunicazione del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "CARDUCCI". Nel periodo transitorio dal 11 settembre ----
----- alla data della stesura dell'orario definitivo potranno essere rilasciate delle concessioni provvisorie.*

Altre richieste successive potranno essere soddisfatte compatibilmente con la disponibilità delle strutture e i programmi già concordati.

Le domande di concessione, firmate dal responsabile del gruppo, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Busca o a mano o a mezzo posta e dovranno contenere: la denominazione del gruppo associativo, il nominativo, generalità, indirizzo e numero di telefono della persona delegata quale responsabile, il tipo di attività svolta, data di inizio e data di fine della concessione richiesta, orario richiesto,

dichiarazione di accettazione incondizionata del presente regolamento, se trattasi di attività UNDER 16 oppure no.

Si allega alla presente un fac-simile di modello di presentazione delle domande.

La concessione delle palestre verrà effettuata sulla base della disponibilità data dalle scuole e comunque nei periodi di vacanze scolastiche i gruppi sportivi non potranno accedere ai locali per questioni organizzative.

La Civica Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di revocare le concessioni, sospenderle o modificarne gli orari e i termini di assegnazione, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell'impianto.

Assegnazione e criteri di priorità

L'assegnazione della palestra e i relativi orari di distribuzione verranno definiti dal Responsabile Area Tecnica Patrimonio, in base alle richieste e ai seguenti criteri di priorità, in ordine di decrescenza qui indicati:

1. La concessione degli impianti sportivi viene attuata prioritariamente ai gruppi e /o associazioni buschesi (sede presso il Comune di Busca da almeno un anno) e poi alle altre non aventi sede a Busca che ne avranno fatto richiesta;
2. La concessione di un impianto deve essere attuata prima in favore dei gruppi che svolgono una delle discipline per cui l'impianto stesso risulta essere stato costruito e/o attrezzato;
3. A parità dei criteri precedentemente elencati, verrà considerato l'ordine cronologico della presentazione della domanda definitiva.

Il calendario definitivo verrà steso *in seguito a comunicazione del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "CARDUCCI"*. Le domande che perverranno successivamente o le variazioni degli orari in precedenza richiesti verranno prese in considerazione in base alla disponibilità.

Rimane comunque facoltà del Responsabile del Servizio modificare il calendario secondo l'insindacabile giudizio dello stesso per l'ottimizzazione del servizio.

Tariffa per l'utilizzo delle palestre

Per l'uso delle palestre comunali è dovuto, da parte degli istanti, il pagamento del canone d'uso stabilito dalla Giunta Comunale. Detto pagamento dovrà avvenire non oltre 48 ore prima dell'utilizzo dell'impianto e comunque come meglio indicato nella lettera che verrà trasmessa con allegata la concessione. Non saranno concessi pagamenti rateali.

Garanzie delle Società e dei Gruppi sportivi

Le Società e i Gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali:

- a) L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei Gruppi.
- b) E' fatto assoluto divieto entrare nell'ambito del plesso scolastico a coloro che non partecipano all'attività sportiva.
- c) Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
- d) E' assolutamente vietato fumare nei locali.
- e) E' assolutamente vietato fumare nelle pertinenze concesse in uso.
- f) E' assolutamente vietato introdurre nei locali qualsiasi tipo di animale.

g) E' fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consono al rispetto del luogo.

h) E' fatto obbligo di rispettare gli orari concordati.

i) E' fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all'interno delle palestre, salvo specifiche autorizzazioni.

j) Gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio dell'allenamento.

k) E' fatto divieto di fare accedere persone estranee o pubblico nella palestra in assenza di espressa e preventiva autorizzazione.

l) E' fatto obbligo di dimostrare di aver provveduto al versamento dei relativi canoni. L'uso della palestra non potrà essere concesso ai soggetti che non avranno provveduto a dimostrare di aver effettuato i versamenti secondo le modalità e i tempi indicati.

m) E' vietata la sub-concessione pena la revoca immediata della concessione stessa.

Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento entro i termini prescritti, si procederà come segue:

1. sollecito scritto, invitando al pagamento entro 10 giorni dalla notificazione dello stesso;
2. nel caso di mancato pagamento, nel nuovo termine assegnato, avvio da parte del Responsabile del Servizio della procedura di riscossione coatta e dell'eventuale revoca della concessione.

Nel caso di cui al comma precedente, sono comunque dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardato pagamento.

Il Comune può altresì procedere alla revoca della concessione nei casi in cui non fosse possibile ottenere il pagamento del canone dovuto.

Mancato utilizzo

Il mancato utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti richiedenti per cause non dipendenti dalla volontà della Civica Amministrazione, non può dar origine ad alcun rimborso, sconto o diritto al trasferimento di quote per altri impianti o per altra prenotazione in altra data. Qualora, al contrario, sia l'Amministrazione Comunale a sospendere o interdire l'uso dell'impianto, il concessionario potrà chiedere il rimborso o, sempre che sia possibile, il trasferimento della quota per altro impianto o per altra prenotazione in altra data.

Funzioni di controllo – revoca

Il Comune svolge funzioni di controllo per il tramite del Responsabile del Servizio, verificando all'interno delle palestre scolastiche che il presente regolamento venga rispettato da parte delle Società o dei Gruppi sportivi concessionari.

La concessione può essere revocata, a giudizio del Comune, per reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento o per esigenze scolastiche, senza che la Società o il Gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo. L'inosservanza delle prescrizioni si intende reiterata nel caso si superino le tre violazioni con relativa contestazione verbale da parte del Responsabile del Servizio.

La concessione della palestra sarà revocata da parte del Comune a quelle Società o Gruppi che, pur avendo ottenuto la concessione della palestra, non ne facciano uso.

Danni ad impianti e attrezzature

Tutti i danni arrecati ai locali, alle attrezzature o le sottrazioni di materiale dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.

Spetta al Responsabile del Servizio, il quale può avvalersi dell'assistenza di un funzionario dell'Ufficio Tecnico, l'effettuazione dei controlli.

Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile del Comune che potesse derivare dall'uso della palestra sarà responsabile il gruppo o la società concessionaria nella persona del firmatario della domanda di concessione in uso della palestra, a cui saranno addebitate le spese sostenute dagli enti proprietari per l'eliminazione del danno.

Responsabilità civile

Le Società e i Gruppi sportivi che usufruiscono delle palestre sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

Ogni Associazioni Sportive Dilettantistica, Società o Gruppo sportivi deve obbligatoriamente provvedere all'assicurazione di ogni suo atleta che svolge l'attività.

Custodia e sorveglianza

Le Società ed i Gruppi sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia, la salvaguardia, apertura e chiusura dell'impianto nonché per l'uso degli oggetti.

Ogni Società, o Gruppo sportivo, ha l'obbligo di controllare che all'interno dei locali della palestra non accedano persone estranee.

L'amministrazione Comunale ed il personale di servizio non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.

Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi; ad indossare tenute e calzature pulite; a non espletare attività diverse di quella per cui è stata accordata la concessione.

Busca, -----

AREA TECNICA COMUNALE
RESPONSABILE DEL
PATRIMONIO
ED EDILIZIA PRIVATA
Moi Arch. Giuseppe

Spett.le
COMUNE DI BUSCA
Via Cavour 28
12022 BUSCA CN
alla c.a UFFICIO
TECNICO/PATRIMONIO

OGGETTO: Richiesta utilizzo palestra scuola _____

Con la presente il sottoscritto _____, nato a

_____ il _____ codice fiscale _____

residente in _____ via _____ n. _____

n. di cellulare per eventuali comunicazioni: _____

E MAIL _____

in caso di società sportiva indicare nome della società e indirizzo e codice fiscale qui di seguito:

NOME SOCIETA': _____

SEDE: _____

TEL: _____

P.IVA/ CODICE FISC: _____

CHIEDE

di poter utilizzare la palestra in oggetto dalla data dal _____ al _____

il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

per la seguente attività sportiva: _____

PIU' DI 16 ANNI DI ETA'

UNDER 16

SI TRATTA DI RICHIESTA DEFINITIVA

PROVVISORIA

fino alla stesura del calendario definitivo dopodiché sarà presentata richiesta definitiva**

DICHIARA

di conoscere ed accettare in tutte le sue parti il REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Data: _____

Firma:

** la richiesta provvisoria non verrà considerata nella stesura del calendario definitivo e non dà' diritto ad alcuna priorità.